



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
AREA DIDATTICA

IL RETTORE

DR n. 1842 del 2 maggio 2022

- **VISTO** il decreto legislativo n. 251 del 19 novembre 2007 in attuazione della direttiva 2004/83/CE in merito allo status di rifugiato e di richiedente protezione sussidiaria;
- **VISTO** il decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- **VISTO** il Regolamento didattico di Ateneo;
- **VISTO** il Regolamento per gli studenti e, in particolare, l'art. 5, comma 1, che prevede:
"Per iscriversi a singole attività formative occorre possedere un titolo di studio che permetta l'accesso all'Università. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono determinare prerequisiti per l'ammissione nonché disporre limitazioni all'iscrizione";
- **VISTO** il Regolamento per gli studenti e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che prevede:
"La contribuzione studentesca dovuta per l'iscrizione ai diversi corsi di studio e per l'iscrizione ad altri percorsi formativi non finalizzati al conseguimento di un titolo accademico è determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentite le strutture didattiche interessate;
- **VISTO** il Regolamento contribuzione studentesca e benefici universitari e, in particolare, l'art. 15 – Contributo per singoli insegnamenti – Studenti non iscritti a corsi di studio dell'Ateneo, comma 1, che prevede che "Coloro che, non essendo iscritti a un corso di studi dell'Ateneo, si iscrivono a singoli insegnamenti, sono tenuti al versamento dell'imposta di bollo (da pagare una sola volta nel caso di iscrizione contemporanea a 2 o più "singoli insegnamenti") e di un contributo per ogni CFU, deliberato dagli Organi di Governo dell'Ateneo";
- **CONSIDERATO** lo stato di emergenza umanitaria perdurante in Ucraina;
- **CONSIDERATO** che l'Università degli Studi di Genova intende promuovere un insieme di azioni volte a garantire il diritto allo studio alle studentesse e agli studenti ucraini;
- **VISTO** lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e, in particolare, gli artt. 12 e 13;

D E C R E T A

Art. 1

I cittadini ucraini iscritti a corsi di studio presso Atenei ucraini, presenti in Italia e richiedenti asilo o protezione sussidiaria, possono iscriversi gratuitamente a singole attività formative del semestre corrente fino a un massimo di 30 CFU, anche in deroga ai regolamenti dei corsi di studio, sia ad accesso libero sia a programmazione locale.

Art. 2

I cittadini ucraini non iscritti a corsi di studio presso Atenei ucraini, presenti in Italia e richiedenti asilo o protezione sussidiaria, possono iscriversi gratuitamente a singole attività formative del semestre corrente, erogate dai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, fino a un massimo di 30 CFU, se in possesso degli anni di scolarità prevista per l'iscrizione ai corsi di studio universitari.

Art. 3

Il presente decreto, assunto in via d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà portato a ratifica del senato accademico e del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

Art. 4

Il presente provvedimento è pubblicato nell'albo informatico e nel sito web istituzionale di Ateneo.
Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area Didattica.

IL RETTORE
(Prof. Federico Delfino)
firmato digitalmente